

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IMOLA

EX GIUDICE DI PACE DI BUDRIO

Sentenza a verbale art. 281 sexies cpc

Processo verbale della causa civile

tra

[REDACTED], avv. M. Bordoni

contro

FONDIARIA SAI (ora UNIPOLSAI S.p.A.) - F.G.V.S., avv. [REDACTED]

[REDACTED], contumace

in punto a: risarcimento danni da incidente stradale

Successivamente oggi 12 novembre 2014 alle ore 10.40 nell'ufficio suddetto, davanti alla dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l'avv. Rastelli in sostituzione dell'avv. Bordoni che nell'interesse dell'attrice rassegna le seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva del sig. [REDACTED] conducente del veicolo targato [REDACTED], risultato privo di copertura assicurativa, nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del nesso causale tra il sinistro e i danni patiti dalla sig.ra [REDACTED], condannare i convenuti, ciascuno per il rispettivo titolo, al pagamento in favore dell'attrice delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello biologico, maggiorato di un quinto, nessuno escluso, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Nel limite di competenza del Giudice Adito. Con vittoria di spese e compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge." Deposita originale note conclusive e nota spese.

Per la convenuta UnipolSai (già Fondiaria-Sai) F.G.V.S. è presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. V. [REDACTED], che nell'interesse della predetta rassegna le seguenti

Sent. _____

R.G. 110/13

Cron. _____

Rep. _____



conclusioni: "voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza disattesa, per le ragioni suindicate, in via principale respingere le domande tutte svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, ridurre l'entità del risarcimento dovuto, nei limiti che saranno ritenuti di giustizia in esito all'istruttoria, in ogni caso con esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi; comunque contenere l'esposizione, a qualsiasi titolo e per ogni voce di danno ivi compresi interessi e rivalutazione, della Compagnia convenuta entro il massimale di legge previsto alla data del sinistro; in ogni caso condannare il sig. [REDACTED] a tenere indenne e manlevata UNIPOLSAI SPA (già FONDIARIA-SAI SpA) quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, di quanto essa dovesse venire condannata a pagare, a qualsiasi titolo e per ogni voce di danno, ivi compresi interessi e rivalutazione, all'attrice per il sinistro de quo; nonché condannare lo stesso sig. [REDACTED] a rifondere alla Compagnia convenuta le spese di lite sostenute nel presente procedimento; in via riconvenzionale, accertare tutti i danni, anche fisici, lamentati dalla signora [REDACTED] a seguito del sinistro de quo. Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.". Deposita originale note conclusive e nota spese.

Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies cpc il G.d.P. pronuncia la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta confermato, all'esito dell'istruttoria, che il sinistro di cui è causa vide coinvolto, oltre al veicolo di proprietà e condotto dall'attrice [REDACTED], la Fiat Punto tg [REDACTED] condotta dal sig. [REDACTED], priva di copertura assicurativa al momento del sinistro (cfr. rapporto incidente stradale P.M. Budrio e deposizione agenti di P.M. Zarri e Croci - verbale ud. 12.2.14); con conseguente legittimazione passiva della convenuta UnipolSai (già FONDIARIA SAI) quale impresa designata dal Fondo di Garanzia

Vittime della Strada, ex art. 283 Cod. Ass..

In ordine all'*an debeatur*, si ritiene adeguatamente provata la responsabilità esclusiva del convenuto [redacted] nella causazione del sinistro. E' pacifico (e comunque confermato dalla teste oculare [redacted] ud. 12.2.14) che la Fiat Punto (rubata al legittimo proprietario), condotta dal [redacted] sia entrata nella rotonda [redacted] Giovanni Paolo II ad altissima velocità (era in corso un inseguimento da parte dei Carabinieri), senza concedere la precedenza alla, ovvero senza minimamente considerare la presenza della, VW Lupo della [redacted] che già la stava percorrendo. Gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale di Budrio, cristallizzati nel rapporto in atti e confermati in udienza dagli agenti rilevatori, forniscono ulteriore conferma di quanto sopra, sì che l'assunto attoreo può essere considerato provato anche a prescindere dalla mancata presentazione del convenuto [redacted] a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. A fronte di tale, assodato, comportamento, la compagnia convenuta ha contestato all'attrice la responsabilità (anche solo parziale) del sinistro, per non avere tempestivamente arrestato il proprio veicolo, al momento del recepimento del pericoloso irrompere della Punto nella rotonda; ma per avere, al contrario, accelerato la propria andatura, causando con tale manovra la collisione tra le due vetture.

L'eccezione non è fondata. Posto che la attrice stava circolando sulla rotonda, che doveva percorrere per più di tre quarti della sua estensione (proveniva da Via Zenzalino Sud ed era diretta alla quarta uscita, Via Benni, il solo rumore delle sirene, proveniente da zona esterna, non poteva consigliare, in termini di prudenza, l'arresto del veicolo nel bel mezzo della rotatoria. Ed in effetti la vera situazione di emergenza diventa evidente quando oltre all'allarme acustico si unisce l'allarme ottico, ovvero quando l'attrice è in grado di vedere la Fiat Punto che si dirige velocemente verso di essa, con l'evidente intento di entrare alla massima velocità nella rotatoria. Ora, sappiamo dall'agente [redacted]

che questo è avvenuto pochissimi istanti prima della collisione, in quanto "chi percorre la rotonda Papa Giovanni Paolo II, all'altezza di via Mezzetti, non ha la visuale della via Savino se non nella parte terminale di imbocco della rotonda stessa"; parte terminale percorsa alla massima velocità dalla Punto, in fuga dalle pattuglie dei Carabinieri. Considerato il punto d'urto rilevato dagli agenti di P.M. (al centro della rotonda in fronte all'uscita di via Benni) e il fatto che l'auto attorea è stata colpita nella parte posteriore (cfr. doc. fotografica in atti e testi suddetti), se ne deduce che al momento dell'avvistamento la sig.ra [REDACTED] si trovava già all'altezza dell'imbocco di Via Savino dal quale proveniva il [REDACTED]: se avesse frenato, "inchiodato" la propria vettura, si sarebbe ritrovata in mezzo alla traiettoria percorsa dalla Punto e dalle gazzelle dei Carabinieri al seguito. E' quindi consono al dettato di cui all'art. 141 C.d.S., ed in generale ad un criterio di prudenza, che l'attrice abbia assecondato l'istinto di sottrarsi alla collisione abbandonando tale traiettoria, portandosi in accelerazione verso l'uscita successiva a quella dalla quale stava entrando la Punto. Manovra purtroppo non completamente riuscita per poco; ma che di sicuro ha fortemente limitato i danni, potenzialmente anche mortali, di un impatto laterale pieno. Non può pertanto che ritenersi come esclusiva la responsabilità del [REDACTED] nella causazione del sinistro de quo.


In ordine al *quantum debeat*, l'attrice ha inizialmente richiesto l'accertamento e la condanna al risarcimento del "danno auto", risultando tardiva e quindi inammissibile ogni diversa e ulteriore domanda. In ordine al risarcimento del danno auto, i danni documentati dalle fotografie in atti sono stati tutti confermati e riferiti eziologicamente al sinistro di cui sopra dalle dichiarazioni testimoniali assunte, e risultano compatibili e corrispondenti alle voci di danno indicate nel preventivo [REDACTED] s.n.c. in atti (doc. 4 fasc. [REDACTED]). L'importo dello stesso, non contestato specificamente e validamente



dalla convenuta, con le conseguenze di cui all'art. 215 c.p.c.), rende palese l'antieconomicità delle riparazioni (€ 4.309,62 a fronte di un valore commerciale dedotto di soli € 2.300). Può quindi stimarsi il danno patito dalla attrice, in quanto proprietaria della vettura de quo, in € 2.548,30 (comprensivo di valore commerciale auto demolita, spese documentate di demolizione doc. 7, e mancato godimento del bollo doc. 8). Non dovuto fermo tecnico per reperimento nuovo autoveicolo e spese di immatricolazione dello stesso, mancando qualsiasi prova in ordine all'effettivo acquisto di un veicolo, in tempi ricollegabili eziologicamente al sinistro de quo e non alla naturale vetustà del mezzo incidentato. In accoglimento della domanda attorea, tale importo, soggetto a rivalutazione e maggiorazione per interessi con le modalità di cui Cass. SS.UU. 1712/95, dovrà essere rimborsato alla sig.ra [redacted] interamente dal sig. [redacted] quale effettivo responsabile e da Unipolsai in quanto impresa designata del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Compagnia Assicuratrice, inoltre, alla luce della consulenza medico legale espletata in istruttoria può ritenersi accertata l'esistenza di un danno a-patrimoniale, subito dalla sig.ra [redacted] in conseguenza delle lesioni fisiche di lieve entità riportate nel medesimo sinistro. Dalla motivata relazione del dott. Graldi, dalle cui argomentazioni logiche non ritiene questo Giudice di doversi discostare, emerge la riferibilità delle lesioni al sinistro, ovvero al violento urto tangenziale posteriore all'esito del quale la vettura andava a collidere contro un marciapiede ed un palo della segnaletica stradale: trattasi, in particolare, di trauma indiretto del rachide cervicale, contusione al ginocchio destro, trauma indiretto al tratto lombare del rachide, trauma da contraccolpo ai polsi; con esiti permanenti riguardo alle prime due lesioni, nella misura del 2%.

Le lesioni di cui sopra sono state accertate a seguito di accertamenti clinico-strumentali,



eseguiti sia presso il Pronto Soccorso di Budrio, sia successivamente (pagg. 3-4 CTU in atti), e risulta che il consulente abbia dato adeguato riscontro alla presenza sia di un preesistente microtrauma (danno biologico del 2% per un sinistro risalente a circa venti anni prima di quello di cui è causa), sia di note artrosiche cervicali, che comportando una struttura anatomica più rigida, rispetto ad un soggetto sano, possono aver favorito le potenzialità lesive di questo evento traumatico (pag. 7 CTU). In particolare, il CTU da atto che nel caso di specie le lesioni *hanno avuto sostanzialmente un riscontro di tipo clinico, integrato però anche da accertamenti strumentali che hanno fornito rilievi diretti o indiretti del trauma* (pagg. 7 e ss. CTU). La nota risponde alla eccezione formulata dalla difesa della convenuta, e ripresa dal CTP dott. ██████████, in ordine alla non risarcibilità del danno biologico lieve accertato, in presunta ottemperanza alla nuova formulazione dell'art. 139 Cod. Ass., a seguito della entrata in vigore della L. 27/12.

E' noto che il sistema risarcitorio del danno biologico correlato a lesioni micropermanenti originate da sinistri stradali è disciplinato diversamente rispetto ai danni analoghi aventi diversa genesi; in ragione del sistema di copertura assicurativa obbligatoria. Ed è altresì chiaro e riconosciuto l'intento del legislatore di diminuire gli alti costi dei risarcimenti, attribuiti sia a truffe assicurative, sia a negligenze e superficialità nell'accertamento medico-legale, che portino ad una abnorme presenza di risarcimenti per microlesioni, la esistenza delle quali risulti accertata solo presuntivamente sulla base della sola sintomatologia soggettiva riportata dal danneggiato.

Nel caso di specie, secondo quanto certificato dal CTU dott. Graldi, le indagini strumentali effettuate hanno dato conferma alla sintomatologia soggettiva, ed il problema non dovrebbe quindi porsi. La situazione non muterebbe, peraltro, anche



qualora si ritenesse che nel caso specifico, come sostiene la convenuta, l'accertamento clinico sia assolutamente prevalente rispetto a quello strumentale (pag. 5 note conclusive UnipolSai).

Infatti, argomentando in generale, il sistema risarcitorio sopra ricordato, in particolare la possibilità di limitare legislativamente la portata del risarcimento dei danni da sinistro stradale è stato riconosciuto legittimo sia dalla Corte di Cassazione (sentenza "Amatucci", 12408/11) sia, soprattutto, dalla Corte di Giustizia UE. Quest'ultima, nella sentenza 23.1.2014, C-371/1, disponendo in materia di risarcimento del danno morale, ha avuto occasione di ricordare che le limitazioni dei singoli Stati sono possibili e legittime a condizione che tale minor favore non si trasformi, in fatto, in una sostanziale esclusione del diritto risarcitorio od in una sua compressione del tutto sproporzionata: in tal caso, non potrebbe ritenersi rispettato, con riferimento ai sinistri stradali, il principio di integrale risarcimento e di obbligo di copertura, da parte dell'assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli, di cui alle relative direttive europee.

Ora, evitando inutili digressioni in ordine alle diverse teorie sorte dall'acceso dibattito successivo alla emanazione della L. 27/12, ritiene questo Giudice che dovendo essere interpretata la (infelicemente formulata) nuova formulazione dell'art. 139 c.p.c. nel rispetto dei surrichiamati principi fondamentali, sia da accogliere la tesi interpretativa che ritiene:

a) che le disposizioni di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 32 L. 27/12 siano sovrapponibili, intendendosi che sia il danno biologico temporaneo, sia quello permanente, debbano essere sottoposti ad un rigoroso riscontro medico legale, condotto secondo adeguata criteriologia scientifica, e quindi fondato su elementi considerati "obiettivi" secondo lo stato dell'arte medico legale;



b) che tale accertamento obiettivo deve poter far riscontrare strumentalmente o visivamente, ovvero clinicamente la presenza delle microlesioni: innegabile infatti che una corretta visita medica non può essere limitata al campo visivo nel senso letterale del termine, ma si avvale, a seconda della patologia, di tutti i processi di palpazione, percussione, auscultazione e quant'altro previsto dalla corretta *practice* medica;

c) che la sufficienza di un obiettivo riscontro clinico valga in particolare per tutte le situazioni nelle quali la lesione lamentata non sia, in sé, ed allo stato delle attuali conoscenze medico-scientifiche, suscettibile di accertamento strumentale.

La diversa interpretazione di legge, come sostenuta dalla convenuta UnipolSai, porta a concludere:

- 1) per la creazione di una zona franca, nella quale la lesione al bene salute, pur esistente in quanto obiettivamente e clinicamente accertato, non sarebbe risarcibile per la sola mancanza di un supporto strumentale alla diagnosi effettuata dal medico legale;
- 2) per la conseguente illegittimità del disposto di cui all'art. 139 come novellato dall'art. 32 commi 3 ter e 3 quater della L. 27/12, per contrasto con l'art. 32 Cost, e con le direttive europee in materia di integrale risarcimento del danno e di obbligo di copertura assicurativa dello stesso in materia di circolazione stradale;
- 3) a innegabili problemi di coordinamento, in materia di responsabilità extracontrattuale, tra le azioni risarcitorie oggi esperibili in materia di circolazione stradale. Come noto, risponde a principio giuridico ormai consolidato la consussistenza e cumulabilità, all'interno di un medesimo giudizio, dell'azione risarcitoria ex art. 2054 cod. civ. e delle azioni dirette di cui al Codice Assicurazioni Private (artt. 144 e 149 C.d.A.). Ora, per chi ritenga che l'art. 139 C.d.A. sia applicabile unicamente alle azioni dirette nei confronti della compagnia assicuratrice (giustificandosi la compromissione del livello risarcitorio proprio con la garanzia della copertura assicurativa), ne consegue

la possibilità di disporre giudizialmente una condanna diversificata: di riconoscimento e liquidazione della microlesione accertata solo clinicamente, a carico del responsabile del sinistro; di reiezione della domanda, ex art. 139 C.d.A., per la compagnia assicuratrice parimenti convenuta. Con ciò creando, a carico del cittadino contraente, una franchigia assicurativa, neppure esposta nell'atto contrattuale..., l'entità della quale può assurgere anche a livelli relativamente importanti: ricordiamo che, a mero titolo esemplificativo, non è strumentalmente accertabile il danno psichico, né la diminuzione dell'olfatto (la perdita integrale del quale è tabellarmente ricollegata ad una invalidità permanente dell'8%).

Nessuna motivata argomentazione contraria risulta contenuta, sul punto, nella recentissima sentenza 235 del 16 ottobre 2014 della Corte Costituzionale, sollecitata ad un giudizio di costituzionalità dell'art. 139 C.d.A. nel tenore precedente la novella di cui al D.M. 1/12 convertito con la L. 27/12.

Si ritiene pertanto di giustizia provvedere in ogni caso all'accertamento e quantificazione del danno subito dalla sig.ra Marina [REDACTED] operando una lettura "costituzionalmente orientata" del novellato art. 139 C.d.A.

Alla luce della citata CTU, si ritiene pertanto provato e si liquida, all'esito del sinistro di cui è causa, in capo all'attrice, un danno a-patrimoniale pari ad € 2.452,94 (IP 2%; ITP 75% \times 3gg, 50% \times 15gg, 25% \times 20gg; danno morale, dovuto quale sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo/reato in sé considerato, e liquidato in via equitativa, attesa la levità delle lesioni, nel 20% del danno biologico) ed un danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute nel periodo di malattia, ritenute congrue e documentate, pari ad € 1.618,57. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal sinistro al saldo effettivo.

Infine, pienamente accoglibile ex art. 292/1 C.d.A. la domanda di regresso formulata



ritualmente dalla convenuta UnipolSai S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, stante la comprovata responsabilità del convenuto [REDACTED], in ordine a tutte le somme che la stessa andrà a corrispondere, a qualsiasi titolo, per capitale, accessori e spese, alla sig.ra [REDACTED] in relazione al sinistro del 4.12.2012.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace adito, ogni altra domanda ed eccezione respinta:

- a) dichiara tenuti e pertanto condanna [REDACTED] e UnipolSai spa (già Fondiaria Sai SpA) quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra Marina [REDACTED], a titolo di rimborso del danno-auto subito per il sinistro di cui è causa, l'importo di € 2.548,30, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro al saldo;
- b) accerta e liquida i danni patiti dalla sig.ra Marina [REDACTED] all'esito delle lesioni personali subite nel sinistro di cui è causa in € 2.452,94 per danno a-patrimoniale ed € 1.618,57 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo effettivo;
- c) condanna entrambi i convenuti, in solido, al rimborso delle spese legali sopportate dall'attrice nella presente causa, che liquida in € 1.200,00 per compenso professionale ed € 135,87 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre rimborso delle spese anticipate di CTU e CTP per € 854,00;
- d) condanna il sig. [REDACTED] a rifondere a UnipolSai SpA (già Fondiaria SAI SpA) ogni somma che la stessa verserà alla sig.ra [REDACTED] a risarcimento del sinistro di cui è causa, a qualsiasi titolo e per tutte le voci di danno, compresi interessi, rivalutazioni e spese legali.



e) condanna inoltre lo stesso alla refusione delle spese della presente causa a favore di
essa UnipolSai S.p.A., spese che liquida in € 1.200,00 per compenso professionale ed €
19,68 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

Del ché è data lettura in udienza.

IL GIUDICE DI PACE

